

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2850

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FOLLIERI, DIANA Lino, PALUMBO,
POLIDORO e RESCAGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1997

Disciplina del termine di decadenza della concessione edilizia

ONOREVOLI SENATORI. - A norma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è punito con l'ammenda da 10 a 20 milioni e con l'arresto fino a due anni chi esegue lavori in assenza di concessione.

A norma dell'articolo 4, commi quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nell'atto di concessione devono essere indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori che non possono essere superiori rispettivamente a uno o tre anni.

Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa la decadenza della concessione può essere dichiarata solo quando il mancato inizio o il mancato compimento nei termini prescritti «viene espressamente pronunciato dalla pubblica amministrazione con un atto che ha portata costitutiva; conseguentemente fino al momento della notificazione di tale provvedimento l'autorizzazione alla costruzione rimane efficace» (TAR Lazio 24 gennaio 1989, n. 35). In ogni caso la decadenza può essere dichiarata soltanto quando il presupposto del mancato inizio o del mancato compimento risulti accertato direttamente dalla pubblica

amministrazione mediante ispezioni o attraverso l'acquisizione di elementi probatori univoci e conseguenti che non lascino margini di dubbio (Consiglio di Stato, Sezione V, 13 febbraio 1981, n. 50). Inoltre il verbale dei vigili urbani fa stato fino a querela di falso (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 dicembre 1983, n. 768).

La Cassazione penale (sentenza 10 febbraio 1982, n. 1231) ha stabilito che il giudice penale può accertare *incidenter tantum* la decadenza della licenza per l'inutile decorso del tempo, ma tale presupposto deve sussistere con i caratteri del dato certo e non del dato dubbio.

In tal modo però resta equivoco il punto se, in sede penale, il presupposto possa essere accertato anche attraverso deposizioni testimoniali, magari di soggetti controinteressati, con gravi effetti di incertezza e confusione e di contrasto applicativo fra giudici penali e amministrativi.

Per una elementare esigenza di chiarezza e di coerenza si rende pertanto necessaria una norma interpretativa da inserire all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma quinto è inserito il seguente:

«La concessione si considera decaduta anche agli effetti penali dal momento in cui viene notificato il provvedimento del sindaco che pronuncia la decadenza per mancato inizio o per mancata ultimazione dei lavori nei termini prescritti».

